



COMUNE DI FILOGASO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA ALBO ON LINE

N. 01 DEL REG. DEL 09.04.2024	ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024: CONFERMA
--------------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **NOVE**, del mese di **APRILE**, alle ore **19,00**, nella attuale sede provvisoria del Comune, sita in Via Monti, - Locale Pro Loco - convocato in **SEDUTA ORDINARIA** con appositi avvisi, si è riunito, in **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale:

	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
01	TRIMMELITI	MASSIMO	SINDACO	X	
02	RACHIELI	DANIELE	CONSIGLIERE	X	
03	DINATOLO	ANDREA	CONSIGLIERE	X	
04	CONDELLO	MARIA	CONSIGLIERE	X	
05	LUBERTO	MARIA	CONSIGLIERE		X
06	MARI	DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
07	LUBERTO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
08	CORIGLIANO	DOMENICO	CONSIGLIERE		X
09	BARBA	ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
10	ROMEO	ANNA	CONSIGLIERE		X
11	IMINEO	ROSARIA	CONSIGLIERE	X	

ASSEGNATI N. 11

IN CARICA N. 11

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Avv. Giuseppina Tullia **SCULLINO**.

Presiede il Consigliere **DINATOLO** Andrea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio che, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Alle ore **19.04** entra in aula il Consigliere **Romeo Anna**, per cui all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i Consiglieri assenti risultano essere n. 2 (Luberto Maria, Corigliano Domenico)

Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando la proposta di conferma delle aliquote di cui trattasi.
Di seguito, viene sollecitata la votazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco;

PRESO ATTO dei Consiglieri presenti pari a n. 9;

VISTA la proposta di deliberazione, in corsivo, testualmente, riportata:

“IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- *al comma 748 che “... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”;*
- *al comma 749 che “... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*
- *al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;*
- *al comma 751, che “... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;*
- *al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;*
- *al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;*
- *al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;*
- *al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con*

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati,

- *l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;*
- *l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);*

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 5 del 24.07.2023, con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa, nonché di regolarità contabile di cui agli artt. 49, comma 1, e 147, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegati alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Dato inoltre atto del parere espresso dall'Organo di revisione, in data 21.03.2024, con verbale n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; allegato alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

PROPONE DI DELIBERARE

*Per tutti i motivi di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e: trascritti, di: **CONFERMARE**, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Comunale in data 24.07.2023.*

***STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);*

***PROVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);*

ed inoltre, stante la necessità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

PROPONE DI DELIBERARE

***DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000. n. 267 e s.m.i.*

*Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Maria CONDELLO"*

RITENUTA la medesima meritevole di integrazione approvazione;

VISTA la deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Comunale in data 24.07.2023, ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 49, comma 1, e 147, bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegati alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico- Finanziaria, reso con verbale n. 2 del 21.03.2024, acquisito agli uffici del protocollo comunale in data 25.03.2024 al n. 756, allegato alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 8; contrari n. 1 (Imineo Rosaria) ==; astenuti ==, espressi per alzata di mano., su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA, su proposta del Responsabile del Settore interessato, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 8; contrari n. 1 (Imineo Rosaria); astenuti==; espressi per alzata di mano, su.n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 .n. 267 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Andrea DINATOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Avv. Giuseppina Tullia SCULLINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i. e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.filogaso.vv.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Dalla Residenza Comunale, lì 11.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Avv. Giuseppina Tullia SCULLINO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.);
Dalla Residenza Comunale lì 11.04.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F. to Avv. Giuseppina Tullia SCULLINO
